

Disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza

di Rosa Piera Mantione

1) Nuove regole sulla cittadinanza italiana (Legge 23 maggio 2025, n. 74)

La legge n. 74/2025 è intervenuta sulla **disciplina della cittadinanza italiana**, limitando l'applicazione automatica del principio dello *ius sanguinis* e introducendo **modifiche in materia di acquisto e trasmissione**. Tali novità si inseriscono nel quadro normativo già delineato dalla legge n. 91/1992, che continua a rappresentare la fonte di riferimento in questo ambito.

2) Acquisto della cittadinanza per i nati all'estero

2.a) Limitazioni allo *ius sanguinis*

La legge n. 74/2025 non modifica i criteri di trasmissione della cittadinanza per discendenza già stabiliti dalla legge n. 91/1992. Resta pertanto fermo il principio secondo cui acquisiscono per nascita la cittadinanza italiana i figli nati in Italia da almeno un genitore che possieda tale *status*, anche nel caso in cui ottengano contestualmente o successivamente un'altra cittadinanza.

Diversa è la disciplina prevista per i nati all'estero da discendenti di origine italiana. La nuova normativa ha infatti sospeso l'attribuzione automatica del diritto di cittadinanza per *ius sanguinis* nei confronti di tali soggetti, anche se nati prima della sua entrata in vigore, salvo che rientrino in una delle eccezioni previste dalla legge.

Mantengono il diritto di acquisire o conservare la cittadinanza italiana:

- a. I nati all'estero da discendenti italiani che non possiedono o non potranno possedere altra cittadinanza, in quanto apolidi o non riconosciuti da altri Stati.
- b. I nati all'estero da discendenti italiani che, pur in possesso di un'altra cittadinanza, soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - lo *status* di cittadino italiano è stato esplicitamente attribuito (ad esempio tramite atto ufficiale);
 - lo *status* di cittadino italiano è riconosciuto al termine di un procedimento amministrativo o giurisdizionale già avviato alla data del 27 marzo 2025.

Al di là delle eccezioni previste, i nati all'estero da discendenti italiani – nati prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 74/2025 – possono acquisire la cittadinanza italiana esclusivamente secondo quanto stabilito dalle nuove disposizioni normative.

CASI PRATICI

Julie è nata in Francia nel 2000 da madre italo-svizzera e padre francese. Al momento della sua nascita, i genitori hanno presentato la dichiarazione di avvenuta filiazione presso un Consolato italiano in Francia, permettendole di ottenere automaticamente la cittadinanza italiana, affiancata a quella francese e svizzera.

Julie conserva la cittadinanza italiana, poiché lo *status* di cittadina è stato definito prima dell'entrata in vigore della legge n. 74/2025.

Rafaela è nata in Brasile nel 1985, acquisendo alla nascita esclusivamente la cittadinanza brasiliana, pur essendo discendente da cittadini italiani.

Nel 2023 ha presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso l'Ambasciata italiana di Brasilia. Al 27 marzo 2025, la sua pratica risulta ancora in corso e sarà definita secondo la normativa vigente a tale data.

Dylan è nato negli Stati Uniti nel 1975, acquisendo alla nascita la cittadinanza statunitense.

Discendente da cittadini italiani, nel 2024 ha avviato un ricorso presso un tribunale italiano per ottenere il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*. Al 27 marzo 2025, il procedimento risulta ancora in corso e sarà definito secondo la normativa vigente a tale data.

Carlos è nato nel 1990 a Santa Fe de la Vera Cruz, acquisendo alla nascita la cittadinanza argentina.

Nel luglio 2025, ricordando che uno dei suoi bisnonni era cittadino italiano emigrato in Sud America, si è rivolto all'Ambasciata italiana di Buenos Aires per avviare il procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

La sua richiesta sarà valutata secondo la normativa in vigore successivamente al 27 marzo 2025.

2.b) Acquisto automatico della cittadinanza per i nati all'estero: il nuovo regime

La cittadinanza italiana si trasmette automaticamente ai nati all'estero:

- a. Se figli di cittadini italiani e impossibilitati ad acquisire una cittadinanza diversa da quella del genitore;
- b. Se già titolari di un'altra cittadinanza, nei seguenti casi:
 - figli o nipoti di cittadini italiani titolari esclusivamente della cittadinanza italiana (è sufficiente un solo ascendente). Il requisito deve sussistere al momento della nascita, e gli interessati devono dimostrare, tramite idonea documentazione ufficiale (come certificati che attestino l'assenza di altre cittadinanze), che la cittadinanza italiana sia stata trasmessa in modo continuativo ed esclusivo;
 - figli di genitori naturalizzati italiani, qualora questi abbiano risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia per almeno due anni dopo l'acquisizione della cittadinanza e prima della nascita.

CASI PRATICI

Matteo è nato a Parigi nel 2025 da genitori entrambi cittadini italiani, trasferitisi in Francia da pochi mesi.

In base alla legge n. 74/2025, Matteo ha acquisito automaticamente la cittadinanza italiana, poiché non può acquisire altra cittadinanza se non quella dei genitori.

George è nato a Londra nel 2025 da madre con doppia cittadinanza italo-francese e da padre cittadino britannico. I nonni materni sono entrambi italo-francesi.

In base alla legge n. 74/2025, la cittadinanza italiana può essere trasmessa *iure sanguinis* solo se almeno uno degli ascendenti entro il secondo grado (genitori o nonni) è esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita. George non è automaticamente cittadino italiano.

Adam, cittadino tunisino, ha acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione nel 2015. Dopo l'acquisizione, ha continuato a risiedere legalmente e ininterrottamente in Italia per quattro anni.

Nel 2019 si è trasferito in Francia per motivi di lavoro, dove ha sposato Luise, cittadina francese. Nel 2022 è nato Antoine, figlio di Adam e Luise.

Antoine ha acquisito automaticamente la cittadinanza francese e tunisina per discendenza dai genitori, e la cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 74/2025, poiché il padre ha rispettato la condizione di residenza legale e continuativa in Italia per almeno due anni dopo la naturalizzazione e prima della nascita del figlio.

2.c) Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge: il nuovo regime

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'acquisto automatico della cittadinanza italiana – ovvero quando nessun genitore o altro ascendente è esclusivamente cittadino italiano – la cittadinanza può essere riconosciuta per beneficio di legge ai nati all'estero, nei seguenti casi:

- a. Ne hanno diritto i minori figli di cittadini italiani per nascita (sono esclusi i casi in cui i genitori abbiano acquisito la cittadinanza per naturalizzazione, per matrimonio, per estensione ai figli conviventi o per beneficio di legge), a condizione che entrambi i genitori dichiarino ufficialmente, entro un anno dalla nascita, la volontà di trasmettere la cittadinanza italiana. In mancanza, la dichiarazione potrà comunque essere presentata successivamente, dopo che i minori abbiano risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia per almeno due anni.
- b. Possono richiederla i maggiorenni che abbiano un genitore o un ascendente fino al secondo grado cittadino italiano per nascita, a condizione che risiedano legalmente in Italia da almeno due anni al compimento della maggiore età e dichiarino, entro un anno, la volontà di acquisire la cittadinanza.

CASI PRATICI

Susan è nata a Ottawa nel 2025 da genitori e ascendenti entro il secondo grado tutti con doppia cittadinanza italo-canadese.

In base alla legge n. 74/2025, non acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana alla nascita, poiché è nata all'estero e nessuno degli ascendenti di secondo grado è esclusivamente cittadino italiano.

Nel caso in cui uno dei genitori sia cittadino italiano per nascita, entrambi possono dichiarare la volontà di trasmetterle la cittadinanza entro un anno dalla nascita oppure successivamente, a condizione che Susan risieda legalmente in Italia per almeno due anni e sia ancora minorenni al momento della dichiarazione.

Nathalie è nata a New York nel 2025 da genitori entrambi cittadini statunitensi per nascita; il nonno di Nathalie però ha la doppia cittadinanza italo-statunitense. All'età di quindici anni la ragazza si trasferisce a Roma con la famiglia. In base alla legge n. 74/2025, Nathalie non acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana alla nascita, poiché è nata all'estero e non ha ascendenti entro il secondo grado esclusivamente cittadini italiani. Non la ottiene neppure per beneficio di legge, in quanto i genitori non sono cittadini italiani per nascita. Raggiunta la maggiore età, se ancora residente legalmente in Italia, potrà presentare richiesta di cittadinanza, in quanto il padre è figlio di cittadino italiano, e quindi Nathalie ha un ascendente entro il secondo grado in possesso della cittadinanza italiana.

3) Estensione della cittadinanza ai figli minorenni conviventi

La cittadinanza italiana è attribuita anche ai figli minorenni dei genitori che la acquisiscono, a condizione che, al momento in cui i genitori diventano cittadini italiani, i minori abbiano maturato un periodo di residenza legale e ininterrotta in Italia di almeno due anni.

Qualora i minori non abbiano ancora compiuto due anni, è sufficiente che abbiano risieduto legalmente e senza interruzioni nel territorio dello Stato fin dalla nascita.

CASI PRATICI

Ahmed, cittadino algerino, risiede legalmente in Italia da dodici anni.

Con lui convivono il figlio Samir, quindicenne, presente sul territorio nazionale fin dall'arrivo del genitore, e il figlio Yusef, nato in Italia e di età inferiore a un anno.

Nel 2025 Ahmed acquisisce la cittadinanza italiana per naturalizzazione.

Ai sensi della legge n. 74/2025, la cittadinanza si estende al figlio minorenne Samir, residente in Italia da oltre due anni, e al figlio minorenne Yusef, che convive con il genitore sin dalla nascita.

4) Naturalizzazione per chi è nato in Italia da genitori stranieri

La cittadinanza italiana può essere concessa per naturalizzazione agli stranieri nati in Italia, a condizione che abbiano risieduto legalmente e ininterrottamente nel territorio nazionale per almeno tre anni.

Per gli stranieri nati in Italia resta ferma, ai sensi della legge n. 91/1992, la possibilità di acquisire automaticamente la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volontà, da presentare entro un anno dal compimento della maggiore età, a condizione che:

- siano nati in Italia da genitori stranieri legalmente residenti;
- abbiano risieduto ininterrottamente in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età.

CASI PRATICI

Karim nasce a Bologna da genitori marocchini legalmente residenti.

Dopo cinque anni trascorsi in Francia con la famiglia, fa ritorno in Italia, dove riprende la residenza legale.

Ai sensi della legge n. 74/2025, non può acquisire la cittadinanza italiana per *ius soli* attenuato, in quanto non ha mantenuto una residenza continuativa nel territorio nazionale.

Al compimento del diciottesimo anno di età, potrà tuttavia richiederla per naturalizzazione, previo requisito di almeno tre anni di residenza continuativa in Italia.

5) Riconoscimento della cittadinanza ai discendenti degli esuli giuliano-dalmati

La cittadinanza italiana è riconosciuta anche agli ex cittadini italiani che, in passato, risiedevano nei territori ceduti alla Jugoslavia in seguito ai trattati di pace di Parigi (1947) e di Osimo (1975).

Tale diritto si estende ai figli e ai discendenti diretti, a condizione che appartengano alla comunità di lingua e cultura italiana.

CASI PRATICI

Lucia è discendente di un cittadino italiano residente nel 1947 a Parenzo, oggi città croata situata nel territorio istriano, assegnato alla Jugoslavia in seguito al trattato di pace.

Ai sensi della legge n. 74/2025, può ottenere la cittadinanza italiana se dimostra l'appartenenza storica e culturale alla comunità italiana originaria di quei territori.

TAVOLA COMPARATIVA

Modalità	Legge n. 91/1992	Legge n. 74/2025
<i>Ius sanguinis</i> Nati in Italia da genitore italiano	Cittadinanza automatica, anche se si acquisisce altra cittadinanza.	Nessuna modifica: rimane automatica.
<i>Ius sanguinis</i> Nati all'estero da ascendente italiano	Cittadinanza sempre trasmessa, anche se il nato ha un'altra cittadinanza.	Riconoscimento, anche se il nato ha un'altra cittadinanza, solo se: – già attribuita o in via di riconoscimento entro il 27/03/2025; – procedimento giudiziario avviato entro il 27/03/2025 con esito favorevole. a) Attribuita sempre al figlio di genitore italiano, nel caso il minore non acquisti altra cittadinanza. b) Riconoscimento, anche se il nato ha un'altra cittadinanza, solo se: – figlio/nipote di ascendente con sola cittadinanza italiana; – figlio di genitore naturalizzato, residente in Italia da almeno due anni dopo la naturalizzazione.
Acquisto per beneficio di legge Minore nato all'estero non rientrante nell'acquisto automatico	Non previsto in modo autonomo perché tutti i figli di cittadini italiani la ottengono.	Solo se figlio di cittadino italiano per nascita (esclusi naturalizzati, per matrimonio o beneficio di legge). Dichiarazione entro un anno da nascita/adozione/riconoscimento, oppure due anni di residenza in Italia.
Acquisto per beneficio di legge Maggiorenne nato all'estero non rientrante nell'acquisto automatico	Non previsto in modo autonomo perché tutti i figli di cittadini italiani la ottengono.	Solo se genitore/ascendente fino al 2° grado cittadino italiano per nascita. Residenza legale in Italia per due anni al compimento dei diciotto anni e dichiarazione entro un anno.
Estensione ai figli minorenni conviventi	Acquisizione automatica al momento in cui il genitore ottiene la cittadinanza (senza particolari requisiti).	Prevista solo se il minore ha risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia: – per almeno due anni consecutivi; – oppure dalla nascita, se ha meno di due anni.
Nati in Italia da genitori stranieri	Possibilità di dichiarare la volontà entro un anno dal compimento dei diciotto anni, se residente in Italia ininterrottamente dalla nascita (<i>ius soli</i> attenuato).	Confermato lo <i>ius soli</i> attenuato + introdotta naturalizzazione semplificata dopo tre anni di residenza legale e continuativa.
Discendenti esuli giuliano-dalmati	Non previsto.	Riconoscimento ai cittadini italiani residenti nei territori ceduti alla Jugoslavia (Trattati di Parigi 1947, Osimo 1975) e ai loro discendenti appartenenti alla comunità italiana.